

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL  
COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**  
**ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto di Ateneo e dell'articolo 48 del  
Regolamento di Ateneo.**

*Emanato con D.R. n. 334 del 22.12.2016*

*Modifiche emanate con D.R. n. 197 del 31.05.2018*

## **Art. 1 Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei rappresentanti degli studenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto di Ateneo e dell'articolo 48 del Regolamento di Ateneo.

## **Art. 2 Definizione e composizione del Collegio**

Il Collegio dei rappresentanti degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti, costituito con Decreto del Rettore e composto da:

- i due rappresentanti eletti nel Senato Accademico;
- i due rappresentanti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
- il rappresentante eletto nel Nucleo di Valutazione;
- i rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea, dei Corsi di laurea magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca nel Consiglio di Dipartimento, nel numero di uno per ciascuna categoria;
- il rispettivo rappresentante degli studenti in ciascun Consiglio di Corso;
- i tre rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica docenti-studenti;
- gli studenti componenti di ogni altro soggetto istituzionale in cui sia prevista una loro rappresentanza.

Il Collegio può costituire al proprio interno un numero variabile di commissioni con il compito di curare specifiche questioni, in modo da operare uno snellimento e un'agevolazione ai lavori. Attraverso le commissioni, il Collegio può approfondire specifiche tematiche di rilevanza per gli studenti e l'Università. Le commissioni sono proposte su iniziativa di ogni consigliere e si istituiscono con delibera adottata a maggioranza semplice del Collegio. Le commissioni sono composte da un numero minimo di tre a un massimo di cinque membri del Collegio. Le commissioni sono tenute a riferire durante le adunanze del Collegio gli sviluppi del lavoro svolto.

## **Art. 3 Funzioni e competenze**

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, dello Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) esprime pareri agli organi dell'Università:
  - quando ciò è previsto dalla vigente normativa di Ateneo;
  - su esplicita richiesta da parte degli organi stessi;
  - di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attività didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;
- b) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;
- c) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
- d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Università.

## **Art. 4 Finalità e doveri**

Il Collegio si prefigge l'obiettivo di ottimizzare la comunicazione tra i rappresentanti e gli studenti, nonché tra i rappresentanti stessi e il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Il Collegio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi di governo e negli altri soggetti istituzionali dell'Ateneo.

Il Collegio può organizzare, negli spazi autorizzati dall'Ateneo, assemblee e ogni altra attività volta a favorire la comunicazione agli studenti su tutti gli ambiti di propria competenza.

Il Collegio si impegna a rappresentare gli interessi degli studenti e ad individuare le problematiche emerse da sottoporre all'attenzione degli organi decisionali.

Il Collegio definisce gli ambiti di azione e i compiti di ciascun rappresentante. Ogni componente ha il dovere di contribuire, mediante la propria partecipazione assidua e attiva, al perseguimento delle finalità del Collegio.

Ciascun rappresentante si impegna a comunicare regolarmente al Collegio i contenuti di interesse emersi nelle adunanze dell'organo di cui è componente.

## **Art. 5 Nomina e cessazione dei componenti**

A seguito dello svolgimento delle elezioni per le rappresentanze di cui al precedente articolo 1, dalla data di decorrenza del decreto rettorale di nomina ciascuno studente eletto entra a far parte del Collegio. In caso di cessazione dalla carica elettiva, formalizzata con decreto del Rettore, lo studente decade contestualmente dal ruolo di componente del Collegio.

## **Art. 6 Presidenza del Collegio**

Il Presidente rappresenta il Collegio, coordina le attività dell'organo, promuove e gestisce i rapporti istituzionali, convoca e presiede le adunanze. Egli può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di impedimento o assenza. Nomina, altresì, un Segretario con il compito di redigere i verbali delle adunanze.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il rappresentante degli studenti più anziano di iscrizione all'Ateneo (o, a parità di anzianità curriculare, il più giovane di età anagrafica) convoca e presiede il Collegio nei 20 giorni successivi per procedere all'elezione del nuovo Presidente. La votazione avviene a scrutinio segreto e ai fini della votazione si costituisce un seggio elettorale nell'ambito dello stesso Collegio. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al secondo scrutinio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Se neanche in questo caso si raggiunge tale quorum, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella seconda votazione. A parità di voti nel ballottaggio, prevale il candidato meno anziano nel curriculum di studi universitari o, a parità di anzianità curriculare, il più giovane di età anagrafica.

## **Art. 7 Convocazione delle adunanze**

Le adunanze del Collegio sono convocate dal Presidente, di norma in funzione del calendario delle adunanze degli altri organi istituzionali. Il Collegio può essere, altresì, convocato a seguito di esplicite richieste di pareri da parte dei predetti organi.

La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, è inviata ai componenti del Collegio per posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza. In presenza di situazioni di particolare urgenza, la convocazione può essere inviata fino a 24 ore prima dell'adunanza.

## **Art. 8 Pubblicità delle adunanze**

Gli studenti interessati possono comunicare preliminarmente ai rappresentanti degli studenti istanze, problematiche e suggerimenti, anche tramite posta elettronica. Il Presidente provvede ad inserire le questioni proposte nell'ordine del giorno della prima adunanza utile del Collegio.

Le date di svolgimento sono rese pubbliche attraverso la divulgazione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Le adunanze del Collegio sono aperte al pubblico, senza facoltà di intervento e nei limiti della capienza della sala.

Il Presidente può invitare alle adunanze del Collegio il Rettore o un suo delegato, il Direttore Generale, il Direttore di Dipartimento e altre cariche dell'Ateneo, qualora se ne renda opportuna la presenza per la trattazione di specifiche questioni di interesse dell'Ateneo.

## **Art. 9 Numero legale**

Per la validità dell'adunanza il numero legale è del 50% più uno dei membri del Collegio.

In caso di necessità e di urgenza, anche al fine di garantire il raggiungimento del numero legale, le adunanze possono svolgersi in via telematica.

### **Art. 10 Deliberazioni del Collegio**

Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno, e a conclusione degli interventi invita il Collegio a deliberare.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Le proposte da presentare agli Organi d'Ateneo sono approvate, a porte chiuse, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Ciascuno dei rappresentanti componenti degli Organi interessati sottopone le predette proposte con congruo anticipo al proprio Presidente, affinché possa valutarne, per le materie di competenza, l'inserimento in un successivo ordine del giorno o farne oggetto di comunicazioni ufficiali.

### **Art. 11 Verbale del Collegio**

Il Segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, del verbale. Il verbale deve indicare: il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti, assenti giustificati e non giustificati, l'accertamento della presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza, l'ordine di trattazione degli argomenti, le proposte messe a votazione, l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni, con l'indicazione di eventuali astensioni e voti contrari. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva. In caso di urgenza, esso può essere redatto, letto ed approvato seduta stante.

Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia digitale del verbale approvato viene trasmessa agli uffici competenti dell'Ateneo, che ne curano la pubblicazione nel sito web istituzionale.

### **Art. 12 Assenze e decadenze**

Ogni componente del Collegio ha il dovere di intervenire alle adunanze. Sono assenti giustificati i componenti che non possono partecipare alle adunanze per giustificati motivi, da comunicare tempestivamente al Presidente tramite posta elettronica.

La decadenza dalla carica di membro del Collegio discende dalla mancata partecipazione a tre adunanze consecutive senza che sia prodotta in forma scritta una richiesta di giustificazione da rimettersi quanto all'accettazione alla prudente valutazione del Presidente.

### **Art. 13 Adozione e modifiche del presente Regolamento**

Il presente Regolamento, su proposta deliberata, a maggioranza dei due terzi dei presenti, dal Collegio dei rappresentanti degli studenti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Regolamento di Ateneo ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale.

Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte dal Collegio, previa sua deliberazione con la stessa maggioranza qualificata, al Consiglio di Amministrazione.